

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
239/2018/R/EEL

DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2013, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08 (di seguito: deliberazione VIS 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;

- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 465/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 465/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. (di seguito anche: società) del 3 aprile 2014 (prot. Autorità 10139 del 8 aprile 2014, di seguito: comunicazione del 8 aprile 2014);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. del 6 giugno 2014 (prot. Autorità 16346 del 13 giugno 2014, di seguito: comunicazione del 6 giugno 2014);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 8 giugno 2016 (prot. Autorità 17200 del 16 giugno 2016, di seguito: comunicazione del 8 giugno 2016);
- la comunicazione del 1 luglio 2016 dell'azionista di controllo della società, Finanziaria Agricola Milanese S.r.l. (prot. Autorità 19057 del 4 luglio 2017, di seguito: comunicazione del 1 luglio 2016);
- le comunicazioni di CSEA del 1 dicembre 2016 (prot. Autorità 36628 del 12 dicembre 2016 e prot. Autorità 36970 del 14 dicembre, di seguito: comunicazioni del 1 dicembre 2016);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.a. del 7 febbraio 2017 (prot. Autorità 4593 del 7 febbraio 2017; di seguito comunicazione del 7 febbraio 2017);
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 23 febbraio 2017 (prot. Autorità 7269 del 23 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione del 23 febbraio 2017);
- la comunicazione CSEA del 10 luglio 2017, prot. Autorità 23516 dell'11 luglio 2017 (di seguito: comunicazione CSEA del 10 luglio 2017);
- la comunicazione CSEA del 6 novembre 2017, prot. Autorità 36572 dell'8 novembre 2017 (di seguito: comunicazione del 6 novembre 2017);
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 4 dicembre 2017 (prot. Autorità 39474, di seguito: comunicazione del 4 dicembre 2017);
- la comunicazione di CSEA del 12 febbraio 2018 (prot. Autorità 4129 del 13 febbraio 2018, di seguito: comunicazione del 12 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta di CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una

funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione di CSEA;

- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni a CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione VIS 6/08, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2004-2011;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- con la deliberazione 288/05, l'Autorità ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 465/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per S.I.P.P.I.C. S.p.a.; con una serie di ricorsi, la società ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la citata deliberazione nonché le precedenti deliberazioni con le quali l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008;
- con sentenza 681, del 14 marzo 2013, il TAR Lombardia ha parzialmente annullato i provvedimenti, tra cui la deliberazione 465/2012/R/eel, con i quali l'Autorità ha determinato le aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2003 al 2008; con la sentenza, il giudice amministrativo ha, tra le altre cose:
 - annullato le determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità nella parte in cui hanno considerato il corrispettivo per la cessione di un immobile, per sua natura non facente parte del patrimonio aziendale, di pertinenza della gestione elettrica e in quanto tale considerato dall'Autorità come ricavo della gestione elettrica da portare a riduzione dei costi ammessi a reintegro;
 - accolto la doglianza della società con cui si lamentava la lesione del proprio legittimo affidamento a fronte della ritardata emanazione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di definizione delle aliquote di integrazione tariffaria;
 - d'altro canto, confermato la correttezza dell'imputazione d'ufficio operata da CSEA, ai fini dell'integrazione tariffaria, di ricavi figurativi a

fronte di finanziamenti (infruttiferi di interessi) concessi dalla società alle imprese del gruppo che svolgono attività estranee al settore elettrico, sull'assunto che l'origine non elettrica dei flussi posti a disposizione delle controllate non è stata dimostrata; in tal senso, il TAR ha confermato che incombeva sull'impresa l'onere di dimostrare l'origine non elettrica dei flussi posti a disposizione delle controllate e non su CSEA e sull'Autorità, come richiesto dalla società;

- con la comunicazione del 3 aprile 2014, la società ha richiesto a CSEA e all'Autorità di dare impulso, alla luce della citata sentenza del TAR Lombardia 681 del 14 marzo 2013, alle istruttorie per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni successivi a 2008; con la medesima comunicazione, la società ha trasmesso una perizia, predisposta da una società di professionisti terza incaricata dalla medesima società, volta a dimostrare l'origine estranea al settore elettrico e quindi l'irrilevanza ai fini delle determinazioni tariffarie, delle operazioni di finanziamento effettuate a favore delle società del gruppo a partire dal 1995 fino al 2002;
- con la comunicazione del 6 giugno 2014, la società ha prodotto ulteriori elementi informativi relativi ai procedimenti per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2013 tramite un ulteriore elaborato peritale, predisposto dalla medesima società di professionisti, volto, questa volta, a dimostrare che i finanziamenti erogati dalla società, questa volta negli anni dal 2003 fino al 2011, sono stati concessi mediante l'utilizzo di provviste formate da mezzi non rivenienti dalla gestione del servizio elettrico;
- con le citate comunicazioni del 3 aprile 2014 e del 6 giugno 2014, la società ha inteso fornire a CSEA e all'Autorità tutti gli elementi informativi atti a dimostrare l'origine non elettrica dei flussi posti a disposizione delle controllate, che il TAR nella sentenza 681 del 14 marzo 2013 aveva ritenuto che la società non avesse prodotto;
- in data 5 gennaio 2015, il Consiglio di Stato, con la sentenza 3/2015, ha accolto il ricorso in appello proposto dall'Autorità e da CSEA avverso la sentenza del TAR Lombardia 681/2013, riformulando la sentenza di primo grado e affermando:
 - la correttezza dell'impostazione seguita nel procedimento istruttorio che aveva considerato come ricavo della gestione elettrica, da portare a riduzione dell'aliquota di integrazione riconosciuta, la cessione un immobile iscritto nell'attivo patrimoniale della società, dato che l'estraneità dell'immobile al settore elettrico doveva essere dimostrata dalla società e non dall'Autorità e da CSEA;
 - la legittimità del procedimento adottato dall'Autorità anche laddove la determinazione delle aliquote intervenga a distanza di anni, posto che l'amministrazione non perde il potere di procedere anche all'eventuale restituzione di un'anticipazione risultata eccessiva e/o di ridurre acconti in precedenza erogati; in tal senso, il Consiglio di Stato ha, altresì,

evidenziato come la ritardata chiusura del procedimento abbia scontato la mancata collaborazione della società;

- in merito ai finanziamenti concessi alle imprese del gruppo, ribadito l'infondatezza della pretesa relativa all'origine dei fondi messi a disposizione, senza interessi, delle imprese del gruppo e, d'altro canto, la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha applicato il principio del riparto dell'onere della prova che grava sul soggetto destinatario dell'integrazione tariffaria; in tal senso, il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata l'istruttoria svolta da CSEA, mentre insufficiente l'apporto documentale informativo prodotto dalla società.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 8 giugno 2016, CSEA ha trasmesso una prima informativa all'Autorità sugli esiti delle istruttorie condotte per la quantificazione delle integrazioni tariffarie spettanti alla società per gli anni dal 2009 al 2013; nella comunicazione, CSEA ha dichiarato di aver applicato i medesimi criteri che avevano guidato la quantificazione delle aliquote per gli anni dal 2003 al 2008, nel pieno rispetto, quindi, dei criteri posti dal Consiglio di Stato nella sentenza 3/2015;
- nella citata comunicazione, CSEA ha illustrato i criteri utilizzati nel corso dell'istruttoria che hanno comportato l'esclusione dal reintegro tariffario di una serie di costi, riguardanti, tra gli altri, anche una parte dei costi di approvvigionamento del combustibile; tale impostazione risulta in linea con i criteri seguiti nelle istruttorie condotte sulle annualità dal 2003-2008 e giustificata dalla documentazione fornita dalla società e da quella acquisita in sede di apposita ispezione da cui emerge la mancata congruità o inerenza di questi costi con l'attività elettrica svolta dalla società;
- con la comunicazione del 1 luglio 2016, l'azionista di controllo della società, Finanziaria Agricola Milanese S.r.l., ammesso al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha formulato proprie osservazioni in relazione alle attività istruttorie in corso da parte di CSEA per le annualità dal 2008 al 2013, fornendo nuovamente, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 3/2015, gli elementi ritenuti necessari a dimostrare l'estraneità al settore elettrico dei finanziamenti infragruppo operati dalla società, contestando la mancata presa a riferimento, nel corso dell'istruttoria, della perizia predisposta dai consulenti esterni oggetto delle comunicazioni del 3 aprile e del 6 giugno 2014;
- con comunicazioni separate del 1 dicembre 2016, CSEA ha comunicato all'Autorità e alla società la chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009-2013 per S.I.P.P.I.C. S.p.a., con la conseguente approvazione dal parte del suo Comitato di gestione delle aliquote di integrazione da riconoscere per i medesimi anni;
- nelle citate comunicazioni, CSEA ha:

- confermato l'utilizzo dei medesimi criteri per il riconoscimento dei costi da reintegrare, già utilizzati per la determinazione delle integrazioni tariffarie per gli anni fino al 2008;
- precisato, altresì, di aver analizzato gli elementi informativi prodotti dall'azionista di controllo della società nella comunicazione del 1 luglio 2016, tra cui la perizia in tema di finanziamenti infragruppo, volta a dimostrarne l'origine estranea al settore elettrico, e di non averla ritenuta rilevante ai fini dell'istruttoria anche alla luce di principi fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato 3/2015, non condividendone i contenuti.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 7 febbraio 2017, la società, a mezzo degli amministratori straordinari e temporanei nominati dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 4 giugno 2015 per la gestione delle attività elettriche svolte dalla società, ha formulato una serie di rilievi sui criteri utilizzati da CSEA nel procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2008 al 2013, di cui alla citata comunicazione del 1 dicembre 2016;
- con la comunicazione del 23 febbraio 2017, l'Autorità, alla luce dei rilievi formulati dagli amministratori straordinari e temporanei, hanno richiesto a CSEA ulteriori approfondimenti sui criteri utilizzati per la determinazione delle integrazioni tariffarie per gli anni dal 2008 al 2013, da effettuarsi tramite l'acquisizione di apposito parere formulato da un professionista esterno;
- con la comunicazione del 10 luglio 2017, CSEA ha comunicato gli approfondimenti richiesti dall'Autorità, producendo copia del parere predisposto da professionista esterno; nella citata comunicazione, CSEA ha sottolineato come dal parere emerga:
 - una sostanziale condivisione dei criteri utilizzati da CSEA per la determinazione delle integrazioni tariffarie 2009-2013;
 - il rigetto delle risultanze della perizia prodotta dalla società in materia di finanziamenti infragruppo con le comunicazioni del 3 aprile e del 6 giugno 2014, confermando la non rilevanza ai fini istruttori dei contenuti della perizia;
 - alcune differenze di valutazione, rispetto a quelle di CSEA, dei costi ammessi al reintegro tariffario relativi all'approvvigionamento del combustibile e agli oneri finanziari sui debiti rappresentati da titoli di credito, sempre relativi al suddetto approvvigionamento;
- con la comunicazione del 6 novembre 2017, CSEA ha quindi trasmesso all'Autorità il valore delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 2009 al 2013 approvate dal suo Comitato di gestione, tenendo conto delle risultanze del parere prodotto con la comunicazione del 10 luglio 2017;
- con la comunicazione del 4 dicembre 2017, gli Uffici dell'Autorità, tuttavia, alla luce delle risultanze riportate nel suddetto parere, hanno richiesto a CSEA di

condurre ulteriori approfondimenti per reperire, ove possibile, tutta la documentazione necessaria all'esatta quantificazione, ai fini dell'eventuale riconoscimento, degli interessi sui debiti rappresentati da titoli di credito per gli anni dal 2009 al 2013;

- infine, con la comunicazione del 12 febbraio 2018, CSEA ha trasmesso all'Autorità le aliquote di integrazione tariffaria spettanti alla società per gli anni dal 2009 al 2013, aggiornate in esito agli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dagli Uffici dell'Autorità in data 4 dicembre 2017, specificando di aver svolto i richiesti approfondimenti istruttori tramite apposita ispezione presso la società e di aver quindi rideterminato le aliquote spettanti sulla base della documentazione acquisita in sede di ispezione.

CONSIDERATO CHE:

- come anticipato sopra, nei procedimenti di determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'Autorità svolge una funzione di controllo sull'operato di CSEA culminante in un atto integrativo di efficacia della decisione proposta da CSEA; nell'esercizio di tale funzione di controllo, come chiarito anche dal Consiglio di Stato nella citata sentenza 3/2015, l'Autorità opera in stretta sinergia con CSEA potendo *“esperire qualsiasi approfondimento ritenuto opportuno al fine della determinazione delle integrazioni tariffarie, che la legge 481/95 le affida”*;
- in tale prospettiva, l'Autorità ha disposto gli ulteriori approfondimenti che hanno portato CSEA a rideterminare le aliquote da ultimo con la comunicazione del 12 febbraio 2018; tale rideterminazione, oltre a comportare un complessivo beneficio per la società (rispetto al valore complessivo delle aliquote originariamente determinate da CSEA con la comunicazione 1 dicembre 2016), si fonda su un complesso istruttorio completo e maturo, tale da non giustificare ulteriori differimenti nel completamento dell'iter di approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009-2013;
- peraltro, la rilevanza per la società delle partite economiche oggetto del presente procedimento, pone l'esigenza di prestare particolare attenzione a garantire, nei confronti di quest'ultima, la massima partecipazione e il pieno contraddittorio.

RITENUTO CHE:

- sia necessario completare l'iter di approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2009-2013, garantendo al contempo un effettivo contraddittorio sugli approfondimenti svolti su indicazione dell'Autorità che hanno consentito di completare e rendere più maturo il quadro istruttorio;
- sia a tal fine opportuno determinare in via provvisoria, sulla base dell'ultima comunicazione di CSEA del 12 febbraio 2018, le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 2009 al 2013, per l'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.a., nei termini previsti nella Tabella 1 allegata al presente

provvedimento, assegnando un termine ragionevole a quest'ultima società al fine di presentare eventuali osservazioni e memorie;

- sia, pertanto, necessario prevedere che, in assenza delle osservazioni di cui al precedente punto, la determinazione delle aliquote diverrà definitiva, mentre, laddove la società eserciti la suddetta facoltà l'Autorità, con successivo provvedimento, confermerà o modificherà la predetta determinazione;
- sia, inoltre, opportuno, al fine di porre la società nelle condizioni di esercitare la facoltà di cui sopra, trasmetterle, unitamente al presente provvedimento, la documentazione inviata da CSEA all'Autorità rispettivamente con comunicazioni del 10 luglio 2017, 6 novembre 2017 e 12 febbraio 2018

DELIBERA

1. di determinare, in via provvisoria, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa agli anni dal 2009 al 2013 spettanti all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., S.I.P.P.I.C. S.p.a., nei termini previsti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di trasmettere a S.I.P.P.I.C. S.p.a. la documentazione inviata da CSEA all'Autorità con comunicazioni del 10 luglio 2017, 6 novembre 2017 e 12 febbraio 2018 e di fissare un termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale documentazione entro cui poter inviare eventuali osservazioni e memorie;
3. di prevedere che la determinazione di cui al punto 1 divenga definitiva una volta trascorso il periodo di 60 (sessanta) giorni di cui al precedente punto 2 senza che siano stati prodotti dalla società elementi pertinenti;
4. di disporre che, nel caso in cui la S.I.P.P.I.C. S.p.a. produca osservazioni pertinenti alla documentazione di cui al precedente punto 2 ed entro il termine ivi indicato, l'Autorità provveda in via definitiva alla conferma o alla modifica dell'aliquota relativa agli anni dal 2009 al 2013 come determinata al precedente punto 1;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni